

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Organizzazione e Comunicazione Interna
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 23/12/2021

Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale

Circolare n. 193

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali

Allegati n.2

OGGETTO: Convenzione fra l'INPS e l'Organizzazione sindacale NUOVE IDENTITÀ DI LAVORO (NIDIL CGIL) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223. Istruzioni

operative e contabili. Variazioni al piano dei conti

SOMMARIO: *Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative relative all'applicazione della convenzione stipulata tra l'INPS e l'Organizzazione sindacale NUOVE IDENTITÀ DI LAVORO (NIDIL CGIL), per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee.*

INDICE

1. *Premessa*
2. *Soggetti che possono rilasciare la delega*
3. *Modalità di rilascio della delega*
4. *Presentazione della delega alla riscossione della quota associativa*
5. *Revoca della delega: decorrenza e validità*
6. *Misura del contributo sindacale*
7. *Fornitura dati*
8. *Rapporti finanziari, spese e rimesse*
9. *Clausola di salvaguardia*
10. *Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione*
11. *Codice INPS*
12. *Istruzioni contabili*

1. Premessa

In data 9 novembre 2021 è stata sottoscritta una convenzione tra l'INPS e l'Organizzazione sindacale NUOVE IDENTITÀ DI LAVORO (NIDIL CGIL), sulla base dello schema convenzionale approvato con determinazione presidenziale n. 48 del 3 maggio 2018, come modificata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 42 del 29 luglio 2020, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli associati titolari di prestazioni temporanee (Allegato n. 1).

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile su specifica richiesta dell'Organizzazione sindacale da far pervenire all'Istituto, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno sei mesi prima della data di scadenza. Alla data di scadenza, in mancanza di tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace e l'Istituto interromperà l'esecuzione del servizio di riscossione delle quote associative senza necessità di ulteriori comunicazioni.

È comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dalla convenzione con apposita comunicazione scritta da far pervenire all'altra a mezzo PEC.

Di seguito si illustrano le principali norme della convenzione.

2. Soggetti che possono rilasciare la delega

Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione possono esercitare il diritto di versare i contributi associativi, mediante rilascio di delega personale volontaria, i soggetti beneficiari dei trattamenti di mobilità in corso di pagamento, di disoccupazione NASPI, DIS-COLL, di disoccupazione speciale, nonché dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e dei sussidi per lavori socialmente utili.

3. Modalità di rilascio della delega

L'autorizzazione ad effettuare le trattenute avviene mediante la trasmissione telematica di apposita delega all'INPS.

La delega alla riscossione deve essere rilasciata utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Istituto, nel quale sono indicate esplicitamente la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati personali ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs 10 agosto 2018, n. 101, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE".

La delega deve essere debitamente sottoscritta dal titolare della prestazione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

4. Presentazione della delega alla riscossione della quota associativa

L'articolo 4 della convenzione prevede le modalità per la trasmissione telematica della delega alla riscossione della quota associativa.

Nello specifico, la delega alla riscossione, nella quale deve essere indicata la sigla dell'Organizzazione sindacale a favore della quale viene effettuata la trattenuta, è contenuta nel modello INPS relativo alla richiesta di prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal soggetto delegante e riportare, in allegato, copia di un documento d'identità in corso di validità.

Nel caso di prestazioni temporanee erogate per periodi superiori all'anno, l'Organizzazione sindacale può presentare la delega alla riscossione della quota associativa, secondo le specifiche modalità indicate dall'Istituto, anche in un momento successivo a quello di richiesta della prestazione, allegando copia del documento d'identità in corso di validità del delegante.

L'Organizzazione sindacale, per consentire le eventuali verifiche da parte dell'INPS, deve custodire, in ossequio alla normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l'originale della delega sottoscritta dal titolare della prestazione temporanea e copia del documento d'identità. La conservazione dovrà assicurare l'identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza.

Nel caso di pagamento diretto da parte dell'INPS dei trattamenti di integrazione salariale, spetta al datore di lavoro comunicare i dati relativi alle deleghe rilasciate dai lavoratori e conservare la relativa documentazione.

5. Revoca della delega: decorrenza e validità

Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l'associato e l'Organizzazione sindacale. Conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell'associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all'Organizzazione stessa.

L'associato può comunicare direttamente all'INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, indicando l'Organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. L'Istituto provvederà nel più breve tempo possibile all'elaborazione della richiesta e alla comunicazione all'Organizzazione sindacale revocata.

Nel caso in cui pervenga all'Istituto una delega su prestazione sulla quale è già attiva una delega ad altra Organizzazione sindacale, la nuova delega produrrà effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, contenente l'indicazione dell'Organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento del revocante in corso di validità.

L'Organizzazione sindacale che acquisisce una revoca contestualmente ad una nuova delega deve trasmettere in formato digitale sia la delega sia la revoca e conservare entrambi gli originali, unitamente alla copia del documento d'identità, secondo le modalità indicate nel precedente paragrafo 4.

Nel caso di pagamento diretto da parte dell'INPS dei trattamenti di integrazione salariale, la revoca e/o la nuova delega devono essere consegnate al datore di lavoro, che provvederà a comunicare i dati all'Istituto e a conservare gli originali, secondo le modalità indicate nel precedente paragrafo 4.

6. Misura del contributo sindacale

L'ammontare del contributo sindacale, riportato nel testo di delega, è stabilito nelle seguenti percentuali dell'importo lordo della prestazione:

1.10% NASPI;

0.80% DIS-COLL;

1.00% CIG;

1.00% sui restanti trattamenti (trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili).

7. Fornitura dati

Nell'applicazione "Deleghe sindacali su disoccupazione e cig", accessibile dai servizi *on line* del sito istituzionale, l'INPS metterà a disposizione dell'Organizzazione sindacale gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con indicazione dei relativi dati anagrafici e dell'importo, nonché l'elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore della medesima Organizzazione sindacale.

Per il tramite della medesima applicazione, l'Istituto provvederà, inoltre, all'invio delle fatture relative al costo dei servizi e di tutte le eventuali comunicazioni inerenti alla convenzione.

La consultazione e il prelevamento di tali dati dovranno avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dall'Istituto e dal Garante per la protezione dei dati personali.

8. Rapporti finanziari, spese e rimesse

Le modalità di versamento delle quote associative e le spese affrontate dall'Istituto per l'espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 8 della convenzione e i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra la Direzione generale e l'Organizzazione sindacale.

L'Istituto verserà all'Organizzazione sindacale l'importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese di cui all'articolo 8 della convenzione e le eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento, nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.

Per quanto riguarda i costi individuati dall'Istituto per il servizio di riscossione dei

contributi sindacali, si precisa che gli stessi sono stati fissati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 24 febbraio 2021. Per la convenzione di cui trattasi, in relazione alle attività sottoindicate, a decorrere dal 1° gennaio 2021 sono previsti i seguenti costi:

- Gestione delega € 0,49

È a carico dell'Organizzazione sindacale, oltre le spese, ogni altro onere inerente alla convenzione.

9. Clausola di salvaguardia

Dall'applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a carico dell'INPS, rimanendo l'Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l'associato e l'Organizzazione sindacale e alle vicende ad esso relative.

Pertanto, l'Organizzazione sindacale esonera l'Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti. In particolare, nelle ipotesi di controversie riguardanti l'effettivo e valido rilascio della delega, l'Organizzazione stipulante che risulti definitivamente soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi si obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta operata.

Inoltre, l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della convenzione. In particolare, l'Istituto è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell'Organizzazione sindacale stipulante o di strutture ad essa associate, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.

L'Organizzazione sindacale stipulante è tenuta inoltre al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l'Organizzazione sindacale alla quale essi sono iscritti. Tali spese saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

10. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione

La convenzione prevede in favore dell'Istituto la facoltà di recedere unilateralmente dal negozio giuridico in tutti i casi in cui sorgano contestazioni sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Organizzazione sindacale, sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 13 della convenzione, nonché qualora il servizio di riscossione diventi troppo oneroso per l'INPS a seguito del verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili, che necessitino di

rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale. In tale ultimo caso sarà data tempestiva comunicazione al Ministero vigilante.

Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale, l'Istituto comunica all'Organizzazione sindacale, motivandola, la decisione di voler recedere dalla convenzione.

Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Organizzazione sindacale ha facoltà di comunicare le proprie osservazioni, eventualmente supportate dalla relativa documentazione.

Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l'Istituto comunica, dando ragione del mancato accoglimento delle osservazioni, il recesso unilaterale dalla convenzione ovvero, in accoglimento delle osservazioni, la volontà di non procedere al recesso.

L'Istituto ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall'articolo 1456 c.c., nei seguenti casi:

- perdita da parte dell'Organizzazione sottoscrittore dei requisiti prescritti *ex lege* per accedere alla stipula della convenzione;
- mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto;
- ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto ovvero di altre Amministrazioni pubbliche da parte dell'Organizzazione sindacale;
- eventuali misure inibitorie adottate nei confronti dell'Organizzazione sindacale e/o dei suoi legali rappresentanti;
- uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella convenzione;
- mancato rispetto della buona fede nell'esecuzione della convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
- adozione di misure cautelari personali riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche sociali previste dallo Statuto dell'Organizzazione sindacale, per fatti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni;
- mancato rispetto degli obblighi, a carico dell'Organizzazione sindacale, indicati nell'articolo 11 in materia di protezione dei dati personali.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopra elencate, l'INPS comunicherà all'Organizzazione sindacale la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., mediante PEC.

La cessazione dal servizio di riscossione della quota associativa, a seguito della risoluzione della convenzione o del recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.

La convenzione riconosce inoltre all'INPS la facoltà di sospendere l'efficacia della convenzione, ove il soggetto stipulante sia sottoposto ad indagini da parte delle competenti autorità giudiziarie, per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.

Tutte le comunicazioni devono essere effettuate a mezzo PEC.

11. Codice INPS

Il codice INPS assegnato è 1 29.

12. Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi di cui trattasi e dei conseguenti versamenti a favore dell'Organizzazione sindacale NUOVE IDENTITÀ DI LAVORO (NIDIL CGIL) sono stati istituiti i seguenti conti:

- GPA25822 - per l'imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee per conto dell'Organizzazione sindacale NUOVE IDENTITÀ DI LAVORO (NIDIL CGIL);
- GPA35822 - per l'accreditamento all'Organizzazione sindacale NUOVE IDENTITÀ DI LAVORO (NIDIL CGIL) dei contributi associativi sopra citati;
- GPA11822 - per la rilevazione del debito verso l'Organizzazione sindacale NUOVE IDENTITÀ DI LAVORO (NIDIL CGIL).

Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi in questione, da trattenere sulle somme da versare all'Organizzazione sindacale NUOVE IDENTITÀ DI LAVORO (NIDIL CGIL), devono essere imputati al conto esistente GPA24042.

Le rimesse a favore dell'Organizzazione sindacale in argomento saranno effettuate con le consuete procedure, che consentono il pagamento accentrato ed effettuano, contestualmente, le rilevazioni contabili.

Nell'Allegato n. 2 sono descritte le variazioni apportate al piano dei conti.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Allegato N.2

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.